

Progetto realizzato a valere sul Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza

AVVISO PUBBLICO

PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO DEL TERZO SETTORE QUALE PARTNER DELL'AMBITO TERRITORIALE DI CORATO – RUVO DI PUGLIA - TERLIZZI NELLA CO-PROGETTAZIONE E SUCCESSIVA ESECUZIONE DEL PROGETTO “SERVIZI SOCIALI DI SUPPORTO IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ, ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E LORO FAMIGLIE – ART. 1, C. 162 LETT. C) L. 234/2021”.

C.U.P.: I21H25000060001

(L. 234/2021 - D.P.C.M. 03.10.2022 – D.G.R. n° 497 del 16.04.2025 – A.D. n° 978 del 08.07.2025)

RICHIAMATI:

- l'art. 118, comma 4, della Costituzione, introdotto dalla Legge Costituzionale n° 3/2001 di riforma del Titolo V della Costituzione, che ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative;
- il D.Lgs. n° 267/2000, che prevede che i Comuni svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
- la legge n° 328/2000 “*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*”, che ha introdotto nell'ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei soggetti del Terzo Settore, ed in particolare degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni ed enti di promozione sociale, delle fondazioni, degli enti di patronato e di altri soggetti privati e che, in particolare:
 - all'art. 1, comma 1, recita: “*La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione*”;
 - all'art. 1, comma 5, dà ampia espressione del principio di sussidiarietà orizzontale, prevedendo che i soggetti del Terzo Settore debbano partecipare attivamente alla progettazione e alla realizzazione concertata degli interventi e servizi sociali;
 - all'art. 5, comma 2 e 3, prevede che ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge, gli

Progetto realizzato a valere sul Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza

enti pubblici promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa, nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale;

- all'art. 6, comma 2, lettera a) attribuisce ai Comuni l'attività di programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti del Terzo Settore;
- l'art. 7 del D.P.C.M. 30.03.2001 (*Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328*), il quale prevede che al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi i Comuni possono indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del Terzo Settore esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi;
- le *"Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali"* emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n° 32 del 20.01.2016 secondo le quali la co-progettazione:
 - si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale;
 - trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale;
- il D.Lgs. n° 117/2017, il quale, nell'ambito del TITOLO VII "dei rapporti con gli Enti Pubblici", prevede all'art. 55 che *"In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e*

Progetto realizzato a valere sul Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza

co-progettazione e accredita- mento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona; la co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili; la co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui al comma 2; ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner”;

- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n° 72 del 31.03.2021 che ha precisato il procedimento amministrativo da adottare per l'implementazione dell'art. 55 del D.Lgs. n° 117/2017 e segnatamente gli atti da assumere nell'ambito di un procedimento di co-progettazione;
- le linee guida ANAC n° 17, approvate con Delibera n° 382 del 27.07.2022, nelle quali si riconosce la facoltà per le pubbliche Amministrazioni di ricorrere alle forme di co-progettazione, co-programmi e convenzioni con soggetti no profit anche se realizzate a titolo oneroso;
- la Legge regionale n° 11 del 11.07.2025 recante le “Disposizioni in materia di promozione dell'attività degli enti di Terzo Settore”;
- l'art. 1, comma 162, lett. c) della Legge n° 234/2021, che prevede l'erogazione da parte degli Ambiti Territoriali Sociali di servizi sociali di supporto per le persone con disabilità, nonché anziane non autosufficienti e per le loro famiglie, quali:
 - la messa a disposizione di strumenti qualificati per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro degli assistenti familiari, in collaborazione con i Centri per l'impiego del territorio
 - l'assistenza gestionale, legale e amministrativa alle famiglie per l'espletamento di adempimenti;
- l'art. 1, comma 166 della Legge n° 234/2021 il quale prevede che “il Ministero del lavoro e

Progetto realizzato a valere sul Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza

delle politiche sociali, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in collaborazione con l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce strumenti e modelli di supporto, utilizzabili su tutto il territorio nazionale, agli interventi di cui al comma 162, lettera c)";

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato per le disabilità e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 03.10.2022, pubblicato in G.U. n° 294 del 17.12.2022, con cui è stato adottato il "Piano nazionale per la non autosufficienza" (articolo 1) e il "riparto del Fondo per le non autosufficienze (FNA) per il triennio 2022-2024" (articolo 2);
- la D.G.R. della Regione Puglia n° 318 del 13.03.2023 con cui è stato approvato l'Atto di programmazione regionale del Fondo per le Non Autosufficienze 2022-2024 (documento integrativo del V Piano regionale per le Politiche Sociali 2022-2024 approvato con D.G.R. n° 353/2022) afferente le modalità di ripartizione tra gli ambiti territoriali sociali delle quote di risorse del fondo per i servizi di cui all'art. 1 c. 162 lett. c), L. n° 234/2021;
- alla Regione Puglia, in relazione alle risorse di cui all'art. 1, comma 162, lett. c) della legge n° 234/2021, è stato assegnato uno stanziamento complessivo, a valere sul FNA 2022/2024, pari ad € 3.870.560,00, come di seguito esplicitato:
 - € 1.138.400,00 in relazione all'annualità 2022 (FNA competenza 2022);
 - € 1.252.240,00 in relazione all'annualità 2023 (FNA competenza 2023);
 - € 1.479.920,00 in relazione all'annualità 2024 (FNA competenza 2024);
- la Regione Puglia con la D.G.R. n° 497 del 16.04.2025 ha ritenuto di dover porre in essere le azioni finalizzate all'attuazione dell'art. 1, comma 162, lett. c) della legge n° 234/2021, al fine di assegnare ed impegnare, in favore degli Ambiti Territoriali Sociali, le risorse destinate a garantire alle persone con disabilità, nonché anziane non autosufficienti ed alle loro famiglie, le azioni indicate nella norma nazionale;
- la Regione Puglia con A.D. n° 978 del 08.07.2025 ha approvato il riparto in favore degli ATS, accertata la quota del Fondo per le Non Autosufficienze - Annualità 2023 e 2024, destinata a finanziare "servizi sociali di supporto in favore di persone con disabilità, anziani non autosufficienti e loro famiglie ex art. 1, c 162, lett. c) L. 234/2021" ed impegnata la somma di **€ 91.605,26** in favore dell'Ambito Territoriale di Corato a valere sul Fondo di Non Autosufficienza annualità 2022-2023-2024;

Progetto realizzato a valere sul Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza

- la A.D. n° 1006 del 16.07.2025 con cui la Regione Puglia ha approvato lo schema di disciplinare tra Regione Puglia e gli Ambiti Territoriali Sociali per la realizzazione della progettualità dei servizi su indicati;

TENUTO CONTO CHE:

- in data 11.08.2025 l'Ambito Territoriale di Corato ha sottoscritto il disciplinare operativo, a sua volta controfirmato dalla Regione in data 27.08.2025;
- in data 02.09.2025 la Regione Puglia ha rettificato l'art. 3, comma 4, punto 7 del Disciplinare rendendo necessaria un'ulteriore sottoscrizione da parte del rappresentante legale dell'Ambito Territoriale di Corato, avvenuta in data 05.09.2025;

CONSIDERATO CHE la Regione Puglia è chiamata ad assegnare le risorse di cui all'art. 1, comma 162, lett. c) della Legge n° 234/2021 in favore degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS), al fine di garantire:

- a) la messa a disposizione di strumenti qualificati per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro degli assistenti familiari, in collaborazione con i Centri per l'Impiego del territorio;
- b) l'assistenza gestionale, legale e amministrativa alle famiglie per l'espletamento di adempimenti;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n° _____ con la quale si approva il presente Avviso Pubblico;

Tutto ciò premesso

Si indice un'istruttoria pubblica ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. n° 117/2017 per l'individuazione di soggetti del Terzo Settore, in possesso dei requisiti previsti, che manifestino la disponibilità alla co-progettazione e gestione dei servizi sociali di supporto in favore di persone con disabilità nonché anziani non autosufficienti e loro famiglie di cui all'art. 1, c. 162, lett. c) della L. n° 234/21 e conseguentemente, all'attivazione di un accordo di collaborazione in forma di Convenzione con l'Ambito Territoriale Sociale di Corato, la cui scadenza viene definita al 30.06.2027.

Progetto realizzato a valere sul Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza

ART. 1 - OGGETTO

La co-progettazione che si intende attivare ha per oggetto la presentazione da parte degli Enti del Terzo Settore, singoli o associati, di proposte progettuali finalizzate a realizzare i servizi sociali di supporto di cui alla L. n° 243/2021, che con la sottoscrizione dell'offerta i partecipanti dichiarano di conoscere e accettare.

Obiettivi generali della co-progettazione

Gli interventi devono garantire:

- ✓ la centralità della persona
- ✓ la promozione ed il rafforzamento della domiciliarità degli interventi per favorire la sua permanenza nel proprio contesto di vita
- ✓ il miglioramento della qualità dell'assistenza, non solo rispetto all'autonomia, alla dignità ed alla qualità della vita della persona assistita, ma anche nell'ottica di favorire l'ottimizzazione dei tempi di conciliazione di vita-lavoro delle famiglie, nonché la consapevolezza e l'empowerment di chi assiste
- ✓ l'avvio della creazione di una rete di servizi di cura e supporto articolata e diffusa sul territorio
- ✓ la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione dell'incontro tra la domanda e l'offerta del lavoro di cura reso tramite assistente familiare.

Descrizione attività

1) Messa a disposizione di strumenti qualificati per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro degli assistenti familiari e specificatamente:

- ✓ favorire il mantenimento della persona non autosufficiente all'interno della propria abitazione;
- ✓ agevolare l'incontro della domanda e dell'offerta del lavoro di cura reso tramite assistente familiare;
- ✓ incentivare ulteriormente la qualificazione e formazione delle assistenti e degli assistenti familiari e la regolarizzazione del lavoro di assistenza familiare;
- ✓ favorire percorsi che realizzino la vita indipendente e la domiciliarità;
- ✓ far fronte a sempre maggiori difficoltà riscontrate dalle famiglie in particolar modo nell'individuazione di un/a assistente familiare;
- ✓ definire e sottoscrivere Accordi di Collaborazione con i Centri per l'Impiego al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro degli assistenti familiari;
- ✓ sviluppo di buone pratiche di "job matching" per la ricerca in tempo reale di candidati più idonei alla sostituzione in caso di assenza temporanea o definitiva di assistenti familiari;

Progetto realizzato a valere sul Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza

- ✓ promozione territoriale e comunicazione delle attività di incontro fra domanda e lavoro di assistenti familiari.

2) Assistenza Gestionale

Insieme di attività, che mirano a supportare le persone con disabilità o anziani e a facilitare le loro famiglie nella gestione delle necessità quotidiane, in particolare, prevedendo:

- ✓ la pianificazione e il coordinamento dei servizi
 - aiutare le famiglie a organizzare e gestire i servizi di cui le persone con disabilità o gli anziani non autosufficienti hanno bisogno (questo può comprendere le attività di informazione in ordine all'accesso a servizi socio-assistenziali e/o socio-sanitari non prescindendo dal raccordo con il Distretto Socio-Sanitario, la P.U.A., il Segretariato Sociale);
- ✓ supporto psicologico e sociale
 - offrire consulenze psicologiche ed emotive, anche mediante appositi sportelli, per dare sollievo a coloro i quali si prendono cura di una persona con disabilità o anziana non autosufficiente (congiunti o assistenti familiari), favorendo anche la creazione di reti di supporto tra famiglie e gruppi di auto-mutuo aiuto (anche in collaborazione con il Distretto Socio-Sanitario);
 - eventi formativi ed informativi in favore di anziani, familiari e assistenti familiari anche coinvolgendo realtà del territorio già attive.

3) Assistenza Legale e Amministrativa

Si configura, a titolo meramente esemplificativo, in un insieme di attività volte al:

- ✓ supporto per la tutela dei diritti della persona non autosufficiente;
- ✓ consulenza legale su questioni relative alla protezione giuridica, come la nomina di un amministratore di sostegno, la tutela di adulti vulnerabili;
- ✓ assistenza nella gestione delle pratiche burocratiche necessarie per l'accesso a prestazioni economiche, come l'indennità di accompagnamento, pensioni di invalidità, agevolazioni per i caregiver o altri contributi sociali e sovvenzioni;
- ✓ supporto nella gestione della documentazione necessaria per l'accesso alle agevolazioni per le persone con disabilità, come il riconoscimento della condizione di disabilità, l'accesso a trattamenti e terapie, l'ottenimento di ausili sanitari e altri dispositivi;
- ✓ orientamento nelle agevolazioni fiscali di cui le persone con disabilità e gli anziani non autosufficienti possono beneficiare quali le detrazioni fiscali, esenzioni da alcune tasse (ad esempio, esenzione dal pagamento del bollo auto per veicoli adattati), le esenzioni per le

Progetto realizzato a valere sul Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza

visite mediche e i farmaci ed altre agevolazioni fiscali che devono essere correttamente richieste e documentate;

- ✓ assistenza nella richiesta di servizi socio-sanitari per il supporto domiciliare e il coinvolgimento in programmi di assistenza personalizzati;
- ✓ assistenza per la contrattualistica del lavoro domestico e di assistenza personale, favorendo il rispetto delle normative vigenti
- ✓ promozione territoriale e comunicazione delle attività di assistenza amministrativa e legale.

Ciascun ETS partecipante, in modo singolo o raggruppamento, dovrà realizzare le attività previste in sedi di lavoro ubicate nel territorio dei tre Comuni a stretto contatto con gli uffici P.U.A. e/o di Segretariato Sociale che dovranno garantire la piena accessibilità, fruibilità e soddisfare i criteri di sicurezza e quanto altro previsto dalla normativa vigente per tutto il periodo della Convenzione.

L'ETS selezionato si impegna a trasmettere con cadenza trimestrale la relazione sullo stato di avanzamento del progetto, recante il numero dei beneficiari per ogni linea di azione e descrizione delle attività poste in essere.

L'ETS si impegna a utilizzare in tutte le attività di comunicazione e promozione, sulla documentazione e sulle pubblicazioni su eventuali siti Internet, il logo ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Regione Puglia - Dipartimento Welfare e la dicitura "Progetto realizzato a valere sul Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza".

L'ETS si impegna a fornire tutta la documentazione prevista per la rendicontazione dei finanziamenti FNA.

Le proposte progettuali dovranno prevedere tutte le attività innanzi descritte; saranno escluse le proposte che ne prevedono solo alcune.

Destinatari

I destinatari dei servizi, a valere sulle risorse dedicate, sono per il 50% persone con disabilità e loro famiglie e per il 50% persone anziane (di età pari o superiore a 65 anni) non autosufficienti e loro famiglie, residenti nel territorio dei Comuni di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi.

L'ETS dovrà garantire e monitorare tale suddivisione per tutta la durata della co-progettazione.

ART. 2 – RUOLO E FUNZIONE DELL'AMBITO

Il Comune di Corato, in qualità di Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale, mantiene le funzioni di governance generale del progetto sia sul piano istituzionale sia sul piano tecnico per quanto

Progetto realizzato a valere sul Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza

riguarda tutti gli aspetti relativi alla programmazione e gestione.

In particolare, il Comune di Corato:

- ✓ cura la programmazione generale dei servizi con l'obiettivo di realizzare la piena rispondenza tra i servizi e gli interventi messi in atto e i bisogni dei cittadini, tenuto conto delle risorse a disposizione;
- ✓ vigila e verifica la qualità dei servizi e degli interventi previsti nel progetto finale, sia per la parte di propria attuazione sia per la parte del co-progettante;
- ✓ opera il raccordo con il Servizio Sociale Professionale dei Comuni componenti l'ATS.

ART. 3 – FIGURE PROFESSIONALI

La professionalità del personale coinvolto è un requisito centrale per la qualità dei servizi alla persona.

Il soggetto attuatore dovrà garantire idoneo personale conformemente ai servizi, alle ore di lavoro ed alle figure professionali necessarie per un ottimale espletamento del servizio (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: psicologo, assistente sociale, consulente del lavoro, avvocato, mediatore culturale, esperto in orientamento lavorativo nell'incontro domanda/offerta, etc.)

Il progetto dovrà evidenziare la presenza programmata delle figure professionali proposte, delle ore di lavoro e dei servizi offerti.

Il possesso dei titoli e dei requisiti professionali deve risultare da idonea documentazione (curriculum vitae in formato europeo opportunamente sottoscritto) e reso mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente attuatore, da prodursi unitamente al progetto.

Dovrà essere garantita la presenza di un coordinatore del progetto che dovrà:

- possedere esperienza nel settore oggetto del presente avviso;
- provvedere al monitoraggio e alla verifica dell'andamento del servizio;
- partecipare agli incontri del gruppo di co-progettazione costituito dai referenti comunali e dai referenti del co-progettante.

L'ETS partner è tenuto a:

- garantire che l'organico per tutta la durata della convenzione debba essere per quantità, qualità professionale, mansioni e livello, coerente con il progetto di organizzazione del lavoro presentato in fase di domanda di partecipazione;
- in caso di sostituzioni, nel corso dell'operatività del servizio, di alcune unità del personale impegnato dovuto a giustificati motivi, l'ETS partner si impegna a far pervenire almeno 10

Progetto realizzato a valere sul Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza

giorni prima della effettiva sostituzione, salvo per i casi di forza maggiore, apposita comunicazione all'Ufficio di Piano, indicante i nominativi dei nuovi operatori le cui qualifiche ed esperienze professionali documentate dovranno comunque avere una valenza non inferiore a quella del personale da sostituire. La comunicazione di cui sopra dovrà essere corredata dall'elenco aggiornato del personale impiegato, fornendo i relativi curricula;

- a vigilare sullo svolgimento dei servizi avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità dei beneficiari e che le attività siano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore, informando tempestivamente l'Amministrazione Comunale in merito alle eventuali variazioni del personale che dovessero intervenire nel corso della gestione.

L'ETS deve applicare nei confronti del personale impiegato le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche/integrazioni e, in genere, da ogni contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria.

Il Comune di Corato, in qualità di Ente capofila dell'ATS, è sollevato da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, compresa l'autorizzazione a svolgere l'attività fuori sede, assumendo l'ETS partner, a proprio carico, tutti gli oneri relativi.

Il personale dell'ETS partner, operante a qualsiasi titolo nel servizio oggetto del presente Avviso, in nessun caso e per nessuna circostanza potrà rivendicare rapporti di dipendenza dall'Amministrazione Comunale.

Restano in capo all'ETS partner anche gli obblighi del datore di lavoro di cui al D.Lgs. n° 81/2008 e al D.M. 10.03.1998 in materia di sicurezza sul lavoro ed in materia di prevenzione incendi.

Il personale dell'ETS partner deve garantire il diritto alla riservatezza e la tutela dei dati personali di tutti gli utenti, dei fatti e delle circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento del servizio, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento 2016/679/UE. Tutto il personale impiegato dovrà essere tecnicamente preparato, fisicamente idoneo e dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile, improntato alla massima educazione e correttezza, specie nei confronti dell'utenza.

L'Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso la possibilità di valutare, anche nel corso dell'affidamento, la capacità e l'adeguatezza del personale impiegato dal soggetto gestore rispetto ai compiti da svolgere e, nel caso, di chiederne a suo insindacabile giudizio, la sostituzione.

Progetto realizzato a valere sul Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza

ART. 4 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti del Terzo Settore che, in forma singola o in raggruppamento temporaneo, siano interessati a collaborare con l'Ambito Territoriale di Corato per il raggiungimento delle finalità previste nel presente Avviso.

Per soggetti del Terzo Settore si intendono gli organismi definiti dalle seguenti disposizioni normative: art. 4 del D.Lgs. n° 117/2017, art. 1, c. 5 della L. n° 328/2000, art. 2 del D.P.C.M. 30.01.2001, che hanno nel proprio Statuto e/o Atto Costitutivo finalità e/o svolgimento di attività coerenti con l'oggetto.

Gli ETS possono presentare istanza di partecipazione alla procedura anche in forma di raggruppamento, purché all'atto della presentazione dell'istanza di partecipazione, il raggruppamento sia già stato stipulato formalmente o, in alternativa, dichiarato e specificato, con l'impegno di formalizzare la costituzione in ATI/ATS/RTI, prima della sottoscrizione della Convenzione, tramite atto notarile e/o scrittura privata autenticata. La mancata regolarizzazione entro il termine di cui sopra comporterà l'esclusione del soggetto selezionato alla procedura.

Non è ammesso che un soggetto partecipi alla procedura singolarmente e contestualmente quale componente di altro raggruppamento temporaneo, ovvero partecipi a più raggruppamenti, pena l'esclusione dalla presente selezione dell'operatore stesso e del raggruppamento al quale l'operatore partecipa.

I soggetti dovranno mantenere le caratteristiche operative della stessa compagine anche nella fase successiva; potranno essere ammesse modifiche alla rete partenariale dietro valutazione e autorizzazione dell'Ambito.

Sono ammessi a partecipare alla presente selezione tutti i soggetti indicati, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ("RUNTS"), istituito dal medesimo Codice e fermo restando il regime transitorio di cui all'art. 101 del CTS;
- b) insussistenza dei motivi di esclusione previsti dagli artt. 94 e ss. D.Lgs. n° 36/2023, per quanto compatibili;
- c) iscrizione alla C.C.I.A.A. della Provincia in cui il soggetto ha sede – ove prevista in relazione alla propria forma giuridica - per attività compatibile con gli interventi di cui alla presente procedura; laddove tale iscrizione non sia richiesta per la natura giuridica del concorrente, dal suo statuto o da altri documenti che ne disciplinano l'attività dovrà risultare la compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale con gli interventi di cui trattasi;
- d) essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa;

Progetto realizzato a valere sul Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza

- e) non aver riportato condanne che comportino l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o essere sottoposti a procedimenti giudiziari in capo al legale rappresentante e ai componenti dell'organo amministrativo, ove presente;
- f) non trovarsi sottoposti a procedure di amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, fallimento o liquidazione (anche volontaria);
- g) non trovarsi nelle cause di divieto, decadenza, sospensione previste dal D.Lgs. n° 159 del 06.09.2011 ss.mm.ii. (disposizioni antimafia);
- h) essere in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n° 231;
- i) essere in regola in materia di imposte e tasse;
- j) essere in regola con gli obblighi contributivi risultanti dal DURC;
- k) essere in regola relativamente alla posizione assicurativa dei volontari e alla posizione contributiva e assistenziale dei dipendenti e dei collaboratori;
- l) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- m) non essere destinatari, nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del presente avviso, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese.

In caso di RTI/ATI/ATS i requisiti sopra elencati devono essere posseduti da ciascuno dei componenti.

L'Amministrazione, nella fase dell'esecuzione, si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese e di chiedere integrazioni o chiarimenti. Qualora dai controlli effettuati sul soggetto selezionato si evidenziassero irregolarità o mancata corrispondenza tra quanto dichiarato in sede di partecipazione e quanto verificato (sia per quanto riguarda la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti generali di partecipazione che per quanto riguarda quelli relativi ai criteri di valutazione) si procederà ad escludere il proponente.

ART. 5 – LUOGO DI SVOLGIMENTO E DURATA DEL PROGETTO

Le attività del progetto dovranno essere realizzate nel territorio dell'Ambito Territoriale di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi a partire dalla sottoscrizione della Convenzione, ovvero dalla data successiva individuata nella Convenzione stessa, e **concludersi entro il 30.06.2027**.

ART. 6 – RISORSE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le risorse stanziare all'Ambito Territoriale Sociale di Corato per il finanziamento dell'intero progetto

Progetto realizzato a valere sul Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza

ammontano a **€ 91.605,26** (comprensivo di IVA, se dovuta) quale corrispettivo del progetto **sino al 30.06.2027**.

Fermo restando quanto sarà previsto in Convenzione in relazione al trasferimento delle risorse ed alle modalità di rendicontazione della spesa, è utile fin d'ora specificare che per la sua natura compensativa e non corrispettiva, l'importo massimo rimborsabile/rendicontabile sarà erogato solo a titolo di copertura e rimborso dei costi effettivamente sostenuti, adeguatamente rendicontati e documentati dal partner secondo quanto prescritto dalla vigente normativa.

A consuntivo l'importo potrà subire riduzioni corrispondenti alle prestazioni e attività in tutto o in parte non rese o alle spese non sostenute. Qualora in fase di co-progettazione se ne ravvisi la necessità, con la sottoscrizione della Convenzione e dietro presentazione di polizza fideiussoria a garanzia dell'importo erogato, si procederà ad erogazione di un acconto fino ad un massimo del 50% dell'intero importo.

Le richieste di pagamento devono essere presentate dal legale rappresentante del soggetto proponente/ capofila con apposita dichiarazione sottoscritta contenente:

- a) relazione esplicativa relativa allo stato di avanzamento dell'iniziativa progettuale approvata e definita ad esito della co-progettazione;*
- b) rendicontazione delle spese fino a quel momento sostenute (in particolare andranno prodotti in sede di rendicontazione tutti i giustificativi delle spese sostenute, debitamente quietanzati ai sensi delle norme vigenti).*

Si precisa che i soggetti che presentano Manifestazione di Interesse non acquisiscono alcun diritto a realizzare le attività proposte né a ricevere eventuali contributi per la loro realizzazione. Tantomeno dalla presente procedura discende alcun obbligo a carico del Comune di Corato, in qualità di Ente capofila dell'Ambito Territoriale, qualora l'azione in oggetto non dovesse avere luogo.

L'eventuale budget di compartecipazione, pertinente e coerente al progetto, messo a disposizione dagli ETS deve essere analiticamente descritto nel piano finanziario; l'ammontare delle risorse messe a disposizione (risorse materiali e immateriali) dovrà essere rendicontato in modo analitico, chiaro e trasparente. Resta inteso che ciascuna delle risorse offerte in sede di presentazione della proposta progettuale deve essere fruibile ed esigibile al momento della data di sottoscrizione della Convenzione o comunque dall'avvio del progetto.

Il piano finanziario è oggetto di valutazione secondo i criteri indicati all'art. 9.

Con riferimento alle spese ammissibili, l'ATS si riserva di approvare e revisionare in fase di co-progettazione il piano finanziario di dettaglio inviato dagli ETS in cui devono essere evidenziate le

Progetto realizzato a valere sul Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza

singole tipologie di costo correlate agli interventi proposti.

La gestione complessiva delle attività è soggetta al rispetto di specifici vincoli di ammissibilità delle spese e obblighi di rendicontazione secondo quanto riportato nella convenzione sottoscritta con l'Ambito Territoriale Sociale, nella normativa vigente richiamata in premessa con le modalità e le tempistiche definite dal progetto.

Si specifica fin da ora che nel caso le spese presentate in sede di rendicontazione non siano giudicate ammissibili le stesse non saranno rimborsate all'ETS attuatore.

Le spese sostenute dal soggetto selezionato verranno rimborsate a seguito della presentazione di tutta la documentazione richiesta e degli idonei documenti giustificativi delle spese sostenute ed ammesse a rendicontazione secondo le regole ivi stabilite.

La liquidazione dei rimborsi è subordinata al regolare superamento positivo delle verifiche tecniche ed in generale alla sussistenza dei presupposti che ne condizionano l'esigibilità.

L'ETS assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n° 136/2010 e successive modifiche.

Ai fini della liquidazione dovranno essere allegati i documenti di seguito specificati:

- ✓ relazione sullo stato di attuazione del servizio e sui risultati conseguiti, con particolare riferimento al raggiungimento dei target di progetto e con dettaglio delle misure erogate per singolo beneficiario ed eventuali criticità;
- ✓ dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante dell'ente affidatario (qualora vi siano lavoratori dipendenti) nella quale venga dichiarato che nei confronti dei lavoratori è stato assolto ogni obbligo retributivo, previdenziale ed assicurativo e che gli operatori hanno assicurato la presenza secondo la modulazione delle attività da realizzarsi;
- ✓ timesheet delle ore effettivamente svolte da ciascuna figura professionale prevista dal progetto e relativa attività;
- ✓ dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante dell'Ente affidatario (**qualora non vi siano lavoratori dipendenti**), nella quale venga dichiarato che l'attività non ha finalità di lucro e non è iscritta all'INPS, all'INAIL ed alla Camera di Commercio

Saranno ritenute ammissibili solo le spese riconducibili all'iniziativa finanziata del beneficiario finale, intestate all'Ente affidatario, regolarmente documentate e risultanti pagate con modalità tracciabile. Ai giustificativi di spesa dovrà sempre essere allegato, per ogni pagamento effettuato, la lista dei movimenti bancari, in quanto la sola disposizione del pagamento non costituisce prova

Progetto realizzato a valere sul Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza

dell'effettiva quietanza della spesa.

Il mancato utilizzo degli strumenti di pagamento che consentano la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione del contratto.

Le spese sostenute devono essere reali, direttamente riferite all'azione finanziata, dimostrabili con documentazione specifica, disaggregabili per voci e riconducibili singolarmente all'articolazione delle specifiche attività rivenienti dal progetto finanziato.

Sono ammissibili le spese effettuate per pagamenti:

- ✓ direttamente ed esclusivamente imputabili alla realizzazione delle attività di cui all'operazione;
- ✓ comprovate attraverso giustificativi di spesa e da documentazione probatoria delle attività svolte;
- ✓ essere sostenuta nell'arco temporale previsto in Convenzione, ovvero la data di avvio attività e la data ultima per l'esecuzione del progetto finanziato approvata e autorizzata dall'Amministrazione.

Il riconoscimento dei costi si basa sul principio del "costo reale"; ogni documentazione di spesa che non contenga gli elementi fondamentali secondo la legislazione fiscale vigente non sarà considerata valida ai fini della rendicontazione, né potrà partecipare a determinare il totale delle spese ammissibili di progetto e, quindi, resterà a totale carico dell'ETS.

Sono ammissibili le spese sostenute nel rispetto della normativa che stabilisce gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 Legge n° 136/2010, come modificata dalla Legge n° 217/2010), pertanto:

- ✓ tutti i pagamenti riferiti all'attività progettuale devono essere effettuati, da parte dell'Ente attuatore o dall'Ente capofila (un caso di raggruppamento), attraverso bonifici bancari o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. Le spese rendicontate, sostenute con qualsiasi altra forma di pagamento diversa da quelle indicate non saranno considerate ammissibili;
- ✓ la documentazione giustificativa di spesa deve riportare rigorosamente il **C.U.P. I21H25000060001** e il **C.I.G.** (che sarà acquisito in seguito all'approvazione della proposta progettuale), pena il mancato riconoscimento della relativa spesa, nonché la dicitura: *"Progetto realizzato a valere sul Fondo nazionale per la Non Autosufficienza"* (L. 234/2021 - D.P.C.M. 03.10.2022 – D.G.R. n° 497 del 16.04.2025 – A.D. n° 978 del 08.07.2025);
- ✓ non sono in ogni caso ammissibili le spese sostenute in contanti e le spese sostenute tramite compensazione di crediti e debiti e che, in generale, sfuggano alla piena tracciabilità delle operazioni;

Progetto realizzato a valere sul Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza

✓ sono esclusi e non ammessi i pagamenti effettuati con modalità diverse da quelle indicate.

Tutte le spese sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese del progetto e non riportate nella rendicontazione finale, non saranno successivamente riconosciute.

Sono in ogni caso escluse le seguenti spese:

- ✓ IVA, se non dovuta o se recuperabile;
- ✓ spese per imposte e tasse;
- ✓ spese legali per contenziosi, infrazioni, interessi e sanzioni;
- ✓ spese di funzionamento generali rendicontate in maniera forfettaria.

ART. 7 – MONITORAGGIO

L'Ambito Territoriale di Corato assicura il monitoraggio sulle attività svolte dall'Ente attuatore, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell'Ente attuatore, il quale è tenuto ad apportare le variazioni richieste.

La sede per la revisione, l'integrazione e la diversificazione delle tipologie di intervento, utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, alla luce di sopraggiunte e motivate necessità di modifica e/o integrazioni, è rappresentata dal tavolo di co-progettazione, da considerarsi permanente, in quanto utile a definire quanto necessario e/o utile per la modifica del progetto, anche con riferimento alla durata ed in caso di proroghe e di disponibilità di risorse economiche ulteriori a valere su fonti di finanziamento diverse dal FNA.

ART. 8 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

Il presente avviso è pubblicato sull'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.

I soggetti interessati a partecipare dovranno far pervenire la propria candidatura, unitamente agli allegati richiesti, **entro e non oltre il 05.12.2025, esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: servizi.sociali@pec.comune.corato.ba.it** indicando nell'oggetto ***AVVISO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO DEL TERZO SETTORE QUALE PARTNER DELL'AMBITO TERRITORIALE DI CORATO NELLA CO-PROGETTAZIONE E SUCCESSIVA ESECUZIONE DEL PROGETTO "SERVIZI SOCIALI DI SUPPORTO IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ, ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E LORO FAMIGLIE".***

La presentazione della domanda di partecipazione e la relativa proposta progettuale costituisce

Progetto realizzato a valere sul Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza

accettazione incondizionata delle clausole contenute nell'Avviso con rinuncia ad ogni eccezione.

Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente; ove per qualsiasi motivo, non esclusa la forza maggiore, la stessa non venisse recapitata, l'Ente non assume responsabilità alcuna.

L'istanza di manifestazione di interesse dovrà essere redatta mediante la compilazione del "Modulo di domanda" (All. A) e corredata della seguente documentazione:

- Dichiarazione di impegno (All. B);
- Dichiarazioni possesso dei requisiti di ordine generale (All. C);
- Proposta progettuale e relativo piano dei costi, a firma del legale rappresentante del Soggetto singolo, ovvero nel caso di ATI/ATS non ancora costituite, dal rappresentante legale di tutti i componenti e cronoprogramma delle attività (All. D);
- Schema quadro economico (All. E);
- Dichiarazione di titolarità effettiva (All. F)
- Obblighi in capo all'Ente affidatario (All. G);
- Elenco del personale corredato dai rispettivi CV.

In caso di candidatura in forma associata deve essere, inoltre, presentata:

- ✓ la documentazione di cui alla lettera a) prodotta da ciascuno dei partner;
- ✓ l'atto di impegno di costituzione del partenariato sottoscritto dai legali rappresentanti o loro delegati di tutti i soggetti partecipanti (Allegato 6), con delega al Capofila.

Sono considerate inammissibili e, quindi, escluse dalla valutazione, le istanze:

- ❖ pervenute oltre il termine stabilito dal presente Avviso;
- ❖ prive di firma;
- ❖ presentate da soggetti diversi da quelli indicati all'art. 4;
- ❖ prive del documento di identità nel caso di firma autografa.

ART. 9 – CRITERI DI VALUTAZIONE

Le proposte progettuali avanzate dagli enti singoli o raggruppamenti saranno esaminate e valutate da apposita Commissione di valutazione, da nominarsi con atto dirigenziale, dopo la scadenza del termine assegnato per la presentazione delle candidature. La procedura in questione è ritenuta valida anche nel caso di presentazione di un'unica proposta, fermo restando il conseguimento del punteggio minimo.

Inoltre l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere qualora tutte le offerte pervenute siano ritenute insoddisfacenti.

Progetto realizzato a valere sul Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza

Previo verifica della regolarità formale della documentazione trasmessa, la Commissione provvederà, in una o più sedute, all'esame delle candidature in base ai successivi criteri di valutazione. Al termine della valutazione, la Commissione redigerà una graduatoria complessiva delle candidature pervenute in base al punteggio ottenuto da ciascun partecipante.

Alla co-progettazione sarà invitato il primo ETS (singolo o in forma associata costituita o costituenda) che avrà raggiunto il punteggio più alto.

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi si terrà conto dei seguenti elementi e criteri di valutazione:

Criteri di valutazione	Punteggio massimo
Qualità della proposta progettuale e dell'assetto organizzativo con le finalità e gli obiettivi dell'intervento oggetto dell'istruttoria	20 punti
Risorse umane e professionali e metodologia di lavoro con descrizione delle modalità operative prescelte	25 punti
Elementi di innovatività, integrativi e migliorativi della qualità dell'intervento	10 punti
Coinvolgimento delle reti del territorio per la realizzazione del progetto	10 punti
Congruità del piano finanziario e co-finanziamento (da fornire a titolo esemplificativo in termini di strumenti, attività, personale)	5 punti
Piano di comunicazione e sensibilizzazione del territorio	10 punti
Adeguatezza strumenti di monitoraggio e valutazione dei risultati attesi	10 punti
Criterio premiale	Punteggio massimo
Esperienza maturata nella gestione e attuazione di servizi/interventi simili	10 punti

Sono ammessi i progetti che hanno totalizzato almeno 60 punti sul punteggio totale, precisando che qualora i concorrenti non raggiungano tale soglia minima, si provvederà all'esclusione del concorrente.

In ragione dell'oggetto della procedura e delle esigenze riferite alla migliore funzionalità nell'attuazione del Progetto, sarà selezionato un unico ETS, singolo o associato, la cui proposta

Progetto realizzato a valere sul Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza

progettuale sarà valutata come la più rispondente agli interessi pubblici stabiliti dal presente Avviso e che avrà raggiunto il maggior punteggio e con il quale si procederà alla fase prevista dall'art. 11.

In caso di parità di punteggio, verrà preferito l'ETS che risulti avere maggiore esperienza secondo quanto indicato nel "Criterio premiale".

L'attribuzione dei punteggi avverrà tenendo conto dei seguenti parametri valutativi: chiarezza, grado di dettaglio, completezza e coerenza della proposta rispetto ai contenuti del presente avviso utilizzando la scala di giudizio di seguito riportata, moltiplicando il punteggio di ciascun criterio per il relativo giudizio espresso dalla Commissione.

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti relativi a ciascun criterio, la commissione di valutazione calcolerà la media dei coefficienti attribuiti ad ogni criterio da parte dei commissari. Dette medie costituiranno il "coefficiente definitivo" proprio di ciascuno dei suddetti criteri discrezionali. Detto coefficiente definitivo verrà applicato al punteggio massimo proprio di ogni singolo criterio secondo la seguente formula:

P.M. * coefficiente definitivo = punteggio da attribuire

dove:

P.M. è il punteggio massimo attribuibile al singolo criterio

Giudizio	Coefficienti
Eccellente	1
Ottimo	0,90
Buono	0,80
Discreto	0,70
Sufficiente	0,60
Mediocre	0,50
Insufficiente	0,30
Non valutabile/Inadeguato	0

Art. 10 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Il Presidente di Commissione avrà facoltà di chiedere delucidazioni sui contenuti della progettualità presentata e sul budget messo a disposizione, assegnando all'interessato un termine perentorio,

Progetto realizzato a valere sul Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza

decorso inutilmente il quale, il concorrente stesso è escluso dalla presente procedura.

Non è ammesso il soccorso istruttorio atto alla modifica della documentazione riguardante la progettualità tecnica o il budget presentato, prima dell'approvazione della graduatoria e dell'invito ai tavoli di coprogettazione.

Non sono sanabili le c.d. omissioni e/o inesattezze che rendono totalmente incerta l'identità dell'ETS partecipante.

ART. 11 – FASI DEL PROCEDIMENTO

1) Definizione del progetto definitivo

Sulla base della proposta progettuale del soggetto o raggruppamento selezionato si procede alla discussione critica, attraverso tavoli di co-progettazione, con l'obiettivo di giungere a un progetto condiviso e definitivo.

In particolare, la discussione critica avrà lo scopo di definire in dettaglio le attività progettuali, gli aspetti esecutivi, le modalità di coordinamento, organizzazione e funzionamento dell'implementazione progettuale, l'allocazione delle risorse, i risultati attesi, le modalità di rendicontazione delle attività e quant'altro.

Al tavolo di co-progettazione partecipano, oltre ai rappresentanti dell'Amministrazione procedente, il rappresentante legale, o suo delegato, del soggetto individuato al termine della fase.

In caso di ETS, che si sono presentati e sono stati ammessi in forma associata, potranno partecipare ai tavoli di co-progettazione il legale rappresentante legale o suo delegato degli ETS componenti del raggruppamento.

La direzione e il coordinamento tecnico dei tavoli di co-progettazione sarà in capo al Responsabile del procedimento.

La partecipazione al tavolo di co-progettazione è da intendersi a titolo completamente gratuito, non dà diritto ad alcun compenso, rimborso o indennizzo di sorta e comporta il rilascio di espressa liberatoria in favore dell'Amministrazione procedente in ordine ad eventuali responsabilità legate alla proprietà intellettuale delle proposte presentate, oltre che l'autorizzazione della medesima Amministrazione ad utilizzare liberamente e a titolo gratuito, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, la proposta progettuale presentata.

Resta inteso che durante l'attività di co-progettazione la proposta selezionata attraverso la presente procedura potrà subire variazioni e rimodulazioni, anche sostanziali, senza che nulla possa essere eccepito dal proponente.

Al termine della fase di co-progettazione il tavolo elaborerà un progetto unitario; il risultato

Progetto realizzato a valere sul Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza

definitivo del tavolo di co-progettazione sarà formalizzato con successivo provvedimento dirigenziale dell'Amministrazione che identificherà l'ETS con cui il Comune procederà alla stipula della Convenzione e approverà progetto, piano finanziario e Convenzione.

È richiesta idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (per terzo è da intendersi anche il Comune di Corato) e contro rischi derivanti da incendio.

È esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune di Corato, che procede in qualità di Ente capofila dell'Ambito Territoriale, anche in ordine a qualsiasi responsabilità correlata alla partecipazione degli ETS al tavolo di co-progettazione anche in relazione al materiale e alla documentazione eventualmente prodotta in quella sede.

La fase di co-progettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare eventuali adeguamenti che si rendano necessari o opportuni, ivi compresa la necessità di rimodulazione del piano economico finanziario.

2) Stipula della convenzione

Tra l'ETS e il Comune di Corato verrà stipulata una convenzione avente ad oggetto la costituzione di un partenariato finalizzato alla collaborazione nell'attuazione del progetto operativo finale redatto dal tavolo di co-progettazione.

I rapporti tra il Comune e il Soggetto Esecutore saranno regolati da apposita Convenzione ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n° 117/2017 che recepirà gli elementi contenuti:

- ✓ nel presente Avviso;
- ✓ nel progetto operativo conclusivo della co-progettazione;
- ✓ nell'attività stessa di co-progettazione.

Nella Convenzione saranno, tra l'altro, riportati il budget di Progetto e le modalità di trasferimento dei contributi concessi per l'attuazione degli interventi a copertura delle spese sostenute dai partner secondo i criteri definiti dal percorso di co-progettazione stesso.

ART. 12 – CONTROLLI

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni rese attraverso autocertificazione sono soggette a controllo da parte degli uffici competenti, anche successivamente alla fase di istruttoria delle domande.

L'accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente, comporteranno l'immediata decadenza dei benefici eventualmente conseguiti e la revoca degli accordi eventualmente già stipulati.

Progetto realizzato a valere sul Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza

ART. 13 – CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

Tutte le attività progettuali potranno subire modificazioni in base alle disposizioni emanate dagli organi preposti. L'Amministrazione procedente si riserva in qualsiasi momento e senza che al soggetto partner possa essere riconosciuto alcunché a titolo di compenso, indennizzo o risarcimento:

- di chiedere al soggetto partner di procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie e modalità di intervento, alla luce di sopraggiunte e motivate necessità di modifica o integrazione delle attività;
- di disporre la cessazione o la sospensione degli interventi, a fronte di sopravvenute disposizioni europee, nazionali o regionali o, comunque, per sopraggiunti motivi di interesse pubblico;
- di recedere in qualunque momento dal partenariato o di non portare a termine il tavolo di co-progettazione per la definizione del progetto definitivo, qualora il partenariato non si riveli rispondente all'interesse pubblico perseguito o risulti infruttuoso;
- di non dare luogo alla co-progettazione qualora le proposte pervenute siano ritenute non pienamente ed ampiamente coerenti con il progetto stesso.

Il presente Avviso ha valore meramente ricognitivo. Esso non può essere inteso o interpretato, anche solo implicitamente, come impegnativo per l'Amministrazione Procedente a dar corso alla procedura e nessun titolo, pretesa, preferenza o priorità potrà essere vantata in ordine alla co-progettazione e alla realizzazione delle attività per il semplice fatto dell'interesse manifestato in risposta al presente Avviso.

Il presente Avviso non instaura posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell'Amministrazione Procedente, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare, annullare o revocare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito alla presente procedura, come pure di seguire altre procedure, senza che con ciò possano costituirsi diritti o pretese di risarcimenti, rimborsi o indennità a qualsiasi titolo a favore dei partecipanti.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, di scorrere la graduatoria laddove, in fase di co-progettazione, emergessero con il/i Partner individuati elementi tali da precludere la realizzazione e la sostenibilità di un progetto coerente con quanto previsto dal presente Avviso.

ART. 14 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'accordo di convenzione richiama espressamente l'obbligo del rispetto della vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'artt. 3 e 6 della legge n° 136/2010.

Progetto realizzato a valere sul Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza

ART. 15 – TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del GDPR n° 679/2016 i dati personali forniti dai partecipanti alla procedura, o comunque acquisiti dal Comune di Corato, nonché la documentazione presentata in relazione all'espletamento della procedura, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le predette dichiarazioni vengono rese.

ART. 16 – INFORMAZIONI

Il Responsabile del presente Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/90, è il dott. Carmine Desario

Si potranno chiedere chiarimenti all'indirizzo PEO: ufficio.piano@comune.corato.ba.it entro il termine del 26.11.2025;

Il presente Avviso con i relativi allegati è pubblicato in versione integrale sul sito del Comune di Corato nella sezione Avvisi e Amministrazione trasparente – <https://www.comune.corato.ba.it/>;

Tale pubblicazione assolve ogni obbligo di comunicazione formale ai potenziali partecipanti alla procedura.

I chiarimenti resi dall'amministrazione saranno pubblicati sul sito del Comune di Corato.

ART. 17 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si applicano le disposizioni previste da:

- legge n° 234/2021;
- Piano Nazionale per la non autosufficienza
- D.G.R. della Regione Puglia n° 318 del 13.03.2023
- D.G.R. n° 497 del 16.04.2025
- Codice del Terzo Settore approvato con D.Lgs. 3 luglio 2017, n° 117;
- Codice Civile;
- art. 12 della L. n. 241/90;
- Regolamento comunale per la concessione del patrocinio e di contributi economici ad associazioni, enti pubblici e privati, approvato con D.C.C. n° 7 del 30.01.2023.

II DIRIGENTE
Settore V “Servizi alla persona”
dott.ssa Marianna ALOISIO